

La Legge Finanziaria 2007 e gli Studi di Settore

Con la Legge Finanziaria 2007, il legislatore (art. 5, comma 10, lett. b) **modifica soltanto l'art. 10, comma 1, della Legge n. 146 dell' 08/05/1998, in tal senso:**

“Gli accertamenti basati sugli studi di settore, **di cui all'articolo 62-sexies del Decreto-Legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993 n. 427,** sono effettuati nei confronti dei contribuenti con le modalità di cui al presente articolo, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi”.

Secondo me, contrariamente a quanto scritto da Dario Deotto in “Il Sole 24 ore” del 04/10/2006, dal punto di vista legislativo **non ci sarà alcuna modifica pratica** circa l'impostazione che gli uffici fiscali dovranno tenere in sede di accertamento con gli studi di settore, in quanto, ed è questo il punto importante, **non è stata assolutamente modificata la norma principale, cioè l'art. 62-sexies, terzo comma, cit., che, anzi, continua ad essere specificamente richiamato dall'art. 10, comma 1, cit..**

In sostanza, le disposizioni contenute nell'art.62-sexies cit. rappresentano **l'unica** norma di riferimento in tema di accertamento da studi di settore e ne condizionano l'impiego al preventivo riscontro di una **“grave incongruenza tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili...dagli studi di settore”**.

L'art. 10 cit., in quanto semplice **norma di attuazione**, non incide in alcun modo sull'operatività di tale requisito indefettibile, cioè la grave incongruenza, che deve sempre sussistere ancor prima di procedere all'accertamento e che l'ufficio è, comunque, tenuto a **dimostrare** e ad **indicare** nel proprio accertamento, con valida motivazione.

Quindi, dal punto di vista legislativo, **le gravi incongruenze continuano a sussistere perché non è stato assolutamente modificato l'art.62-sexies, terzo comma, cit.**

In sostanza, l'aggiunta normativa con la Finanziaria 2007 è di chiarimento, nel senso che conferma che presupposto necessario per l'accertamento è sempre la preventiva e motivata **“grave incongruenza”**, logicamente **“qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi”**.

Nel senso, cioè, che una volta che l'ufficio accerta tale scostamento, l'ufficio stesso non può e non deve procedere all'accertamento *sic et simpliciter* ma deve preoccuparsi di dimostrare, **preventivamente e con valide motivazioni**, che esiste una **“grave incongruenza”** ed una volta accertato ciò procedere al normale accertamento fondato su **altre presunzioni**, come, peraltro, chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 2891/2002) e dalle Commissioni tributarie di merito di Milano, Macerata e Bari.

In definitiva, l'art. 10 cit. è norma di semplice attuazione, chiarimento e supporto dell'art.62-sexies, terzo comma, cit., che, ripeto, rimane sempre la norma base fondamentale, che determina il necessario presupposto per l'accertamento e che non è stata minimamente modificata.

Infine, è da **criticare** l'atteggiamento del legislatore fiscale che, sul tema, nonostante una chiara normativa ed una prevalente giurisprudenza di merito favorevole al contribuente, tenta, **pur senza riuscirci con la tecnica legislativa**, di cambiare le carte in tavola per aggravare la posizione reddituale delle imprese e dei professionisti, per far cassa a tutti i costi.

Lecce, 06 ottobre 2006

AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce
componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it